

Prot. 2427

**Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici interessati all'affidamento della fornitura della copertura assicurativa dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" per l'anno 2019.**

*(approvato con Determinazione del Direttore n. 127 dd. 18/10/2018)*

L'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" ha intenzione di affidare a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21, comma 4., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il servizio seguente:

<b>Oggetto:</b>	Fornitura delle seguenti coperture assicurative: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tutela giudiziaria;</li><li>• RC patrimoniale amministratori e dipendenti;</li><li>• Incendio rischi ordinari;</li><li>• Elettronica;</li><li>• RCT/RCO;</li><li>• Colpa grave amministratori;</li><li>• RC Fiat Punto DK848YW;</li><li>• RC Fiat Scudo CM390XE;</li><li>• RC Fiat Panda BV220ER;</li><li>• RC Fiat Scudo DJ916ZG;</li></ul> le cui <b>condizioni minime</b> vengono dettagliate nell' <b>allegato A</b> del presente avviso. <b>Deve essere altresì rispettato quanto previsto dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24</b> (cosiddetta "Legge Gelli").
<b>Valore presunto:</b>	€ 21.000,00 (IVA di legge esclusa).
<b>Durata:</b>	12 mesi (a decorrere dal 01/01/2019).

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- l'iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell'affidamento;
- l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, gestito dall'Ivass (ex Isvap), istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Gli operatori economici, in possesso dei suddetti requisiti, che sono interessati a divenire affidatari del servizio in oggetto sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso (**allegato B**) che dovrà pervenire a questa A.P.S.P., esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [apspborgo@pec.it](mailto:apspborgo@pec.it), sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità dello stesso, **entro e non oltre mercoledì 14 novembre 2018**.

Borgo Valsugana, 29/10/2018

Il Direttore

Dott.ssa Anna Corradini

## ALLEGATO A

### Polizza "All Risks"

<b>Ubicazione Attività:</b>	1	Via per Telve, 7 - 38051 Borgo Valsugana TN
	2	Loc. Valli, p.ed. 1245 - 38050 Scurelle TN
	3	Via XV Agosto, 9/A - 38050 Scurelle TN (Centro Diurno)

<b>Descrizione del rischio e attività svolta:</b>	Complesso immobiliare di proprietà e/o a qualsiasi titolo in uso alla contraente e dalla stessa adibito all'esercizio dell'attività prevista dallo Statuto, nulla escluso né eccettuato.
---	--

Partite	Somma Assicurata
1. Fabbricato ub. 1	€ 12.075.000,00
2. Fabbricato ub. 2	€ 1.575.000,00
3. Rischio locativo ub. 3	€ 157.500,00
4. Arredamento, attrezzature (è compreso il contenuto di pertinenza degli appartamenti ed uffici del fabbricato di loc. Valli)	€ 2.100.000,00
5. Ricorso terzi	€ 525.000,00
6. Spese di demolizione e sgombero	€ 63.000,00
7. Fenomeno elettrico	€ 15.750,00
8. Onorari periti e consulenti	€ 15.750,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 16.527.000,00</b>

#### Estensioni di garanzia

- Atti di terrorismo
- Terremoto
- Inondazioni, alluvioni

#### Condizioni particolari

##### **1. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO DIMINUIZIONE DEL PREMIO**

In deroga a quanto disposto dall'art. 1897 Cod. Civ. in caso di diminuzione dei valori assicurati o diminuzione di rischio, la riduzione di premio conseguente avrà effetto dal giorno immediatamente successivo all'avvenuta notifica fatta con qualsiasi mezzo alla Società: mail, fax, lettera. etc. e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio netto pagata e non goduta;

##### **2. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE A NUOVO**

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli altri enti rientranti nella definizione di Macchinario comprese le apparecchiature elettroniche ove non assicurate con autonomo contratto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali eppure equivalenti per rendimento economica, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

2. Il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al momento del sinistro, diventa nullo.

3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per il Contraente, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

5. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti in stato di attività o in fase di collaudo o temporaneamente inattivi o non utilizzati per ragioni di pulizia, manutenzione ordinaria o straordinaria, esigenze aziendali, fermata temporanea.

6. È data facoltà al Contraente di:

a. sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;

b. sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività della Contraente;

c. acquistare enti appartenenti a Terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato o sostituito;

d. ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;

e. adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a., b., c., d..

Per tutto quanto sopra, l'indennità corrisposta dalla Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente clausola.

### **3. DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

È richiesta la deroga alla proporzionale.

### **4. DECENTRAMENTO ENTI**

La copertura opera alle condizioni tutte di polizza ivi compreso il rischio del furto - ove attivata la relativa sezione - per gli enti mobili assicurati (macchinari, merci, etc.) che si trovino per un qualsiasi motivo (lavorazione, comodato, noleggio, manutenzione, esposizione, ricondizionamento, riparazione, etc.) dislocati in ubicazioni diverse da quelle assicurate ovunque in Italia come risultante da registrazione contabile del Contraente / Assicurato, fin al 30% delle somme assicurate per le relative partite aventi ad oggetto beni mobili (macchinari, attrezzature, arredamenti, merci, etc.) e con il massimo € 300.000,00 per singola ubicazione non dedotta in polizza.

### **5. ORDINANZE E LEGGI**

Sono coperti sino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro e per anno i danni comunque derivanti da ordinanze di Autorità e Leggi che regolino la costruzione conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di Fabbricati e Macchinari.

### **6. FENOMENOE ELETTRICO ED ELETTRONICO**

Sono coperti dalla presente polizza - nei limiti previsti nella Tabella Limiti di risarcimento franchigie e scoperti - tutti i guasti e/o i danni causati agli enti assicurati da una qualsiasi alterazione e/o fenomeno in genere che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, arco voltaico od altri fenomeni elettrici e/o elettronici in genere a qualsiasi causa dovuti, (compresi fulmine ed eventi atmosferici), sia esterna che interna, colpisca gli enti assicurati e comunque essi si manifestassero anche sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione, esplosione e scoppio. Relativamente ai fenomeni elettrici di

origine esterna le parti convengono che la garanzia opera anche nel caso in cui non esistessero e/o non risultassero funzionanti per un qualsiasi motivo, ivi compreso errore o negligenza umana, sistemi di protezione, sicurezza, allarme (gruppi di continuità, segnalatore del mancato funzionamento dell'Impianto di condizionamento, etc.)".

#### **7. DANNI AI DATI**

Si intendono garantiti - nei limiti previsti nella Tabella Limiti di risarcimento franchigie e scoperti - i costi sostenuti dal Contraente per recuperare e reinstallare i dati elettronici e software a seguito di un evento indennizzabile ai sensi di polizza. Definizione Dati: un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporto dati.

#### **8. EVENTI ATMOSFERICI**

Le parti prendono atto che con il termine EVENTI ATMOSFERICI si intendono garantiti - nei limiti previsti nella Tabella Limiti di risarcimento franchigie e scoperti - tutti i danni causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trasportate, o sradicate, trombe d'aria, nubifragi, grandine, pioggia, neve.

#### **9. EVENTI ATMOSFERICI PER ENTI PARTICOLARI**

Le garanzie di polizza si intendono estese ai danni causati dagli eventi atmosferici a:

- a) enti all'aperto in genere quali gru, antenne, camini, cavi aerei, insegne, cancelli, recinzioni, antenne;
- b) lastre, lucernari, smokeouts;
- c) manufatti di materia plastica;
- d) "merci" anche se caricate su automezzi, posti all'aperto;
- e) tettoie, loro parti e quanto in esse contenuto.

I danni causati dagli eventi atmosferici sopra descritti alle cose assicurate poste sottotetto dei fabbricati si intendono compresi in garanzia solo se vento, neve, pioggia, grandine e sabbia siano penetrati in detti fabbricati attraverso aperture, rotture, brecce, lesioni e/o sollecitazioni provocate al tetto, alle pareti o a i serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi come sopra individuati.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da SOVRACCARICO DA NEVE, la Società non indennizza i danni a Fabbricati, strutture e serbatoi, e loro contenuto, ove non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi.

#### **10. DANNI DA ACQUA IN GENERE - SPESE DI RICERCA, RIPARAZIONE E RIPRISTINO**

Sono coperti dalla presente polizza - nei limiti previsti nella Tabella Limiti di risarcimento franchigie e scoperti tutti i danni causati alle cose assicurate da spargimento e/o fuoriuscita e/o infiltrazione di acqua anche piovana e/o di neve e/o grandine in fase di scioglimento a seguito di:

1. ingorghi, traboccamenti, intasamenti occlusioni e/o rottura da qualsiasi causa cagionata, compreso il gelo, di tubazioni, canalizzazioni, impianti idrici, igienici, termici, per l'irrigazione, ed impianti in genere anche di estinzione (sprinkler, impianti a goccia, etc.) a servizio dei fabbricati, dei macchinari ed in genere di tutti gli enti assicurati, colaggio da impianti automatici di estinzione;
2. uno o più degli eventi di cui al precedente punto 1 creatisi in impianti posti all'esterno dei fabbricati (es. grondaie, pluviali, tubazioni di raccordo con la rete pubblica, etc.);
3. guasti e/o rottura di macchinari in genere;
4. bagnamenti in genere prodottisi all'interno dei fabbricati a causa dell'acqua.

La copertura offerta dalla presente garanzia opera anche per i danni subiti dalle merci poste in locali interrati e/o seminterrati.

Sono comprese in garanzia anche le spese sostenute dal Contraente per ricercare e/o riparare il guasto e per sostituire e/o ripristinare gli enti assicurati danneggiati a tale scopo.

#### **11. DISPERSIONE LIQUIDI - SPESE DI RICERCA, RIPARAZIONE E RIPRISTINO**

Sono coperti dalla presente polizza - nei limiti previsti nella Tabella Limiti di risarcimento franchigie e scoperti - tutti i danni causati alle cose assicurate dalla dispersione di liquidi contenuti in appositi contenitori (vasche, cisterne, silos, etc.) a seguito di rottura accidentale degli stessi ivi comprese rotture o guasti di valvole, tubazioni e raccordi, serrande, ed accessori in genere.

Sono esclusi i danni da:

- stillicidio conseguente a corrosione, usura;
- mancata tenuta strutturale dovuta a difetto delle singole componenti ex art. 1906 CC.

Sono comprese in garanzia anche le spese sostenute dal Contraente per ricercare e/o riparare il guasto e per ripristinare gli enti assicurati danneggiati a tale scopo.

#### **12. DANNI DA NEVE DIVERSI DAL SOVRACCARICO**

la copertura offerta dal presente contratto opera - nei limiti previsti nella Tabella Limiti di risarcimento franchigie e scoperti - anche per i danni in genere causati agli enti assicurati dalla neve compresi i danni derivanti da rottura e/o danneggiamento totale e/o parziale di lastre e lucernari in genere e/o rottura e/o alterazione delle coperture del tetto o di sue parti (grondaie, scoli, rampe di atterraggio, etc.) anche in assenza di crollo e/o collasso strutturale comunque causati per effetto della neve (schiacciamento, spostamento per trascinamento, fessurazione per shock termico, etc.).

La copertura comprende anche i danni subiti dalle tettoie e/o da quanto in esse contenuto.

#### **13. CROLLO - COLLASSO STRUTTURALE DEI FABBRICATI**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati assicurati.

#### **14. GUASTI CAUSATI DAI LADRI - ATTI VANDALICI O DOLOSI**

la copertura si intende estesa, nei limiti di cui alla Tabella Limiti di risarcimento Franchigie/Scoperti, ai danni causati agli enti assicurati ivi compresi i singoli mezzi di chiusura e/o protezione (quali camere di sicurezza, armadi, cassetti, casseforti, etc.):

1. al fine di commettere o agevolare il furto e ciò anche nelle ipotesi in cui per un qualsiasi motivo il soggetto agente non sia riuscito a portare a termine il reato (cosiddetto furto tentato);
2. senza alcun altro scopo se non quello di provocare un danno agli enti assicurati (cosiddetti atti vandalici o dolosi).

La copertura si intende estesa entro i limiti di cui alla presente garanzia anche alle spese sostenute dalla Contraente per:

- riparare e/o ripristinare gli enti danneggiati;
- sostituire i mezzi di chiusura e/o protezione danneggiati con nuovi mezzi tecnicamente e/o tecnologicamente più avanzati.

#### **15. MERCE IN REFRIGERAZIONE**

la Società indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione e/o atmosfera controllata a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata;
- 3) fuoriuscita del liquido e/o fluido frigorigeno;

conseguenti:

- a) agli eventi garantiti in polizza;
- b) al verificarsi di guasti o rotture negli impianti o nei relativi dispositivi e/o apparecchiature di controllo, sicurezza e registrazione, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione dell'energia elettrica, o di quant'altro necessario al funzionamento dello stesso purché tali danni non siano in relazione con eventi rientranti nell'elenco dei "Rischi esclusi" e non altrimenti assicurati.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. Il Contraente dichiara che la sorveglianza consente di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo nonché il mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata.

La suddetta garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o il mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata hanno avuto comunque durata continuativa non minore di 24 ore.

Nel caso in cui gli eventi di cui punti a) e b) di cui al precedente capoverso colpiscono i dispositivi di controllo, sicurezza o di registrazione il termine per la denuncia del sinistro, anziché decorrere dal

momento in cui si è verificato il sinistro, decorre dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato hanno avuto effettiva conoscenza del danno.

### Polizza Elettronica

<b>Ubicazione del rischio:</b>	1	Via per Telve, 7 - 38051 Borgo Valsugana TN
	2	Loc. Valli, p.ed. 1245 - 38050 Scurelle TN
	3	Via XV Agosto, 9/A - 38050 Scurelle TN (Centro Diurno)

<b>Enti assicurati:</b>	macchine elaborazione dati, computer con relativi sistemi operativi, terminali, stampanti, unità a disco, lettori ottici e tutte le attrezzature e le parti accessorie, altro macchinario elettronico in genere, anche di terzi, supporto dati.
-------------------------	---

<b>Somme assicurate:</b>	€ 105.000,00	per macchine elettroniche
	€ 10.500,00	per ricostruzione dati

<b>Identificazione dei beni assicurati:</b>	Per l'identificazione dei beni assicurati e per la determinazione del loro valore si conviene di fare riferimento ai documenti ufficiali in possesso dell'assicurato.
---	---

#### Condizioni particolari

- buona fede;
- scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- spese supplementari per lavoro straordinario in caso di sinistro risarcibile con il limite del 15% dell'ammontare del danno;
- colpa grave dell'Assicurato;
- rinuncia rivalsa nei confronti di dipendenti e collaboratori;
- valore di rimpiazzo a nuovo;
- leeway clause 30%;
- franchigia € 150,00 per sinistro;
- scoperto 5% con limite di € 150,00 per supporto dati con massimo indennizzo € 10.000,00;
- scoperto 25% in caso di furto con difformità dei mezzi di chiusura;
- proroga trenta giorni pagamento del premio.

### Polizza responsabilità civile verso terzi e dipendenti

<b>Massimali di garanzia:</b>	<b>RCT</b>	
	€ 5.000.000,00	per sinistro
	€ 3.000.000,00	per persona
	€ 3.000.000,00	per danni a cose
	<b>RCO</b>	
	€ 5.000.000,00	per sinistro
	€ 5.000.000,00	per persona

L'Azienda attraverso i servizi di RSA, Casa di soggiorno e Centro Diurno svolge attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e sociosanitari volti a prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare così come previsto dalla L.R. 7/2005.

L'attività assicurata comprende a mero titolo esemplificativo e non limitativo le seguenti mansioni:

- attività di ricovero assistenza e cura (proprie dei servizi di RSA e di Casa di Soggiorno), avvalendosi anche di pratiche e terapie non farmacologiche, tra le quali quelle che riconoscono il valore terapeutico degli

animali (pet therapy);

- servizio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale per utenti anche esterni;

- attività di centro di servizi;

- attività di Centro Diurno:

- trasporto ed assistenza;
- pedicure / manicure;
- parrucchiere / barbiere;
- attività di socializzazione;
- servizio pasti a domicilio;
- servizi di assistenza domiciliare;
- servizio mensa;

- impiego di terzi per lavori socialmente utili.

Con la presente si intendono in ogni caso assicurate:

- tutte le attività previste dallo Statuto della Contraente;

- tutte le attività svolte in esecuzione di contratti di servizio, accordi, rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in genere il Sistema Sanitario Nazionale e/o Provinciale;

- tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari comunque svolte dalla Contraente nulla escluso né eccettuato.

## Polizza responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti

**Massimali:** € 5.000.000,00

<b>Assicurati:</b>	7	amministratori
	1	dirigente (direttore)
	80	dipendenti

### Oggetto

dell'assicurazione:

#### **Rc patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza)**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni.

#### **Responsabilità civile patrimoniale - Ente assicurato**

L'assicurazione della responsabilità civile patrimoniale verso terzi si intende estesa a garantire l'APSP dalle conseguenze dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme e ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Ente Contraente.

- si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo della Società a tenere indenni gli eredi per sinistri verificatisi durante il tempo della decorrenza del contratto di assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge;

- l'assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

**Garanzie aggiuntive:**

#### **Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, massimo indennizzo € 300.000,00.

Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo Assicurato e per anno assicurativo nei limiti del massimale di polizza, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

**Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale**

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connesse all'assunzione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo Assicurato e per anno assicurativo nei limiti del massimale di polizza, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Limite indennizzo € 150.000,00

**Provvedimenti amministrativi**

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti da provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria.

Limite indennizzo € 150.000,00

**Polizza responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti**

<b>Massimali:</b>	€ 5.000.000,00	per ciascun sinistro
	€ 1.500.000,00	per singola persona fisica
<b>Franchigia:</b>	€ 500,00	
<b>Assicurati:</b>	1	presidente
	1	vicepresidente
	5	consiglieri
	1	direttore
<b>Garanzie:</b>	tutte come da polizza RC Patrimoniale Ente Assicurato	

**Polizza tutela giudiziaria, spese legali e peritali**

<b>Massimali:</b>	€ 26.000,00	per sinistro ed illimitato per anno
<b>Assicurati:</b>	7	componenti del C.d.A., compreso il Presidente
	1	direttore

**Oggetto dell'assicurazione:** La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onore relativa ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti a qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente.

**Estensioni di garanzia:** La garanzia è operante per le spese necessarie:  
a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subito dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, per



fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;

b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa, patrimoniale, contabile o penale, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'Assicurato stesso;

c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da qualsiasi causa originati;

d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie.

### **Polizza R.C. Auto**

<b>VEICOLO</b>	<b>TARGA</b>	<b>MASSIMALI</b>	<b>GARANZIE</b>
Fiat Scudo	CM 390 XE	€ 50.000.000,00	RCA + TUTELA LEGALE + ASSISTENZA
Fiat Panda	BV 220 ER	€ 10.000.000,00	RCA + TUTELA LEGALE + ASSISTENZA
Fiat Grande Punto	DK 848 YW	€ 50.000.000,00	RCA + TUTELA LEGALE + ASSISTENZA
Fiat Scudo	DJ 916 ZG	€ 50.000.000,00	RCA + TUTELA LEGALE + ASSISTENZA

**ALLEGATO B**

Spett.le  
A.P.S.P. "S. LORENZO E S. MARIA DELLA  
MISERICORDIA"  
Via per Telve n. 7  
38051 Borgo Valsugana (TN)

**OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura della copertura assicurativa dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" per l'anno 2019.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

in qualità di persona fisica

C.F. \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_

in qualità di

della società \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

Indirizzo PEC: \_\_\_\_\_

Numero iscrizione al RUI: \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

- l'iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell'appalto;
  - l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, gestito dall'Ivass (ex Isvap), istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  - l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- e chiede che la suddetta ditta sia presa in considerazione per l'affidamento (che avverrà a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21, comma 4., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) della fornitura della copertura assicurativa per l'anno 2019, così come descritta dall'avviso approvato con Determinazione del Direttore n. 127 dd. 18/10/2018.

Allegato: copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Firma<sup>1</sup>)

<sup>1</sup> Firma del **legale rappresentante** (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa).